

L'Assistenza per l'autonomia e la comunicazione a Sassari

Abbiamo da poco approfondito, con il testo [*"L'assistenza per l'autonomia e la comunicazione a Siracusa"*](#) l'esperienza di un territorio siciliano che ha promulgato un regolamento *ad hoc* per la disciplina e gestione del servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità.

Sia chiaro che la individuazione nel titolo di un luogo (Siracusa, Sassari, etc...) sono meramente indicativi, posto che simili esperienze (negli elementi positivi e negativi che in essi sono contenuti) possono verificarsi (e si verificano) in molti altri luoghi e località nazionali. Un regolamento (anche se assai criticabile in alcune parti) è stato posto in essere anche a Palermo, così come non solo a Sassari accadono casi di mancata assistenza specialistica.

Con l'approfondimento di oggi, invece, vogliamo approfondire la notizia di stampa pubblicata da ultimo, su diversi quotidiani online (leggibile [qui](#) e [qui](#)).

Il Tar Cagliari, così si è pronunciato sull'Assistenza per l'autonomia e la comunicazione (si veda l'allegata sentenza, N. 00681/2012 REG.PROV.COLL.).

Un alunno con disabilità *"...in situazione di gravità ai sensi della L. n. 104 del 1992 (...) sulla scorta delle richieste del Consiglio di Classe e dell'equipe psicopedagogica, in sede di formazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), ha proposto, per l'anno scolastico 2011/2012, oltre all'insegnante di sostegno, l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, prevista dall'art. 13, comma 3, L. n. 104 del 1992, per almeno 15 ore settimanali"* (il corsivo che precede e che segue, è il testo della Sentenza Tar Cagliari in commento).

L'alunno *"... ha subito interruzioni dell'assistenza specialistica e, comunque, le sono state, da ultimo, assegnate solo n. 8 ore a tale titolo"*.

Da ciò, ricorso all'autorità giudiziaria, *"...con il quale si chiede, previa sospensione dell'efficacia, l'annullamento dei provvedimenti meglio indicati in epigrafe, oltre all'accertamento del diritto della minore alle ore di assistenza specialistica spettanti, con condanna al risarcimento dei danni"*.

Il Giudice *"...innanzi tutto, precisa che dagli atti versati in giudizio appare certo che alla minore, come in epigrafe individuata, spetti, oltre al supporto dell'insegnante di sostegno con rapporto 1/1, anche l'assistenza educativa prevista dall'art. 13, L. n. 104 del 1992"*.

Il Giudice, specifica altresì che *"L'art. 13, comma 3, L. n. 104 del 1992 distingue tra il sostegno educativo-didattico, assicurato da insegnanti specializzati inquadrati nei ruoli del Ministero della Pubblica Istruzione, e l'assistenza materiale tesa a sviluppare l'autonomia e la comunicazione, fornita da personale non docente messo a disposizione dai Comuni. Si tratta della c.d. assistenza "ad personam" che – pur costituendo un diritto fondamentale riconosciuto a favore dei soggetti in difficoltà per la piena esplicazione del diritto allo studio – non consiste nell'erogazione di prestazioni educative bensì esclusivamente di tipo assistenziale (T.A.R. Brescia, 4 febbraio 2010, n. 581)"*.

Il Giudice, inoltre, adduce che *"l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione prevista dal citato art. 13, si sostanzia nell'aiuto personale di cui l'alunno ha bisogno per soddisfare tutte le esigenze di ordine materiale che insorgono durante la sua permanenza a scuola, al fine di assicurargli la possibilità di frequentarla"*.

Su questo punto, vi è qualche dubbio o timore di potenziale confusione, allorquando si definisca quale assistenza per le *"esigenze di ordine materiale"*. Si ritengono essere più adeguate le funzioni elencate nel Regolamento Siracusano (leggibile [qui](#)), al fine di evitare le frequenti confusioni tra compiti dell'assistenza igienico-personale e quelle, assai diverse, dell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione.



Assai importante e molto bene esposto dall'Autorità Giudiziaria, invece, risulta *"...il principio secondo cui l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, al pari dell'assegnazione delle ore di sostegno, costituisce diritto fondamentale che va comunque assicurato all'alunno disabile"*.

Da ciò ne scaturisce che *"Quanto alla colpa dell'intimata Amministrazione nel disporre l'avversata decurtazione delle ore di assistenza, è qui sufficiente rilevare che tale elemento soggettivo è comunque presente, ex se, ogniqualvolta vi sia violazione di diritti fondamentali tutelati da norme di rango costituzionale"*.

E, a conferma del consolidato orientamento del Tribunale Amministrativo Regionale Sardo - purtroppo non diffuso su tutto il territorio nazionale - in conseguenza della *"illegittimità dell'impugnato provvedimento e alla colpa nell'emanarlo, il Collegio ritiene di dover seguire, ai fini risarcitori, l'orientamento che riconosce il diritto al ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile nella fattispecie come danno esistenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla Carta Costituzionale (Corte Cass., sez. III, 30 aprile 2009, n. 10120 e sez. I, 19 maggio 2010, n. 12318), ovvero ai diritti costituzionalmente inviolabili (Corte Cass., SS.UU., 19 agosto 2009, n. 18356)"*.

Il Collegio così specifica che *"Il danno è individuabile negli effetti che la subita diminuzione, seppur temporanea, delle ore di assistenza provoca sulla personalità della minore, privata del supporto necessario a garantire la piena soddisfazione dei bisogni di cura, istruzione e partecipazione a fasi di vita "normale". Indicando che "Il danno può essere quantificato, in via equitativa, in una misura pari a € 800,00 per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancata assistenza per l'autonomia e la comunicazione, da parte dell'Amministrazione comunale nel numero di ore spettanti (18 ore settimanali)"*.

Ciò conduce, così ad un sentenza che accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato il diritto, ordina che alla XXX venga assegnato l'assistente educativo per il resto delle ore spettanti;

accoglie, altresì, la domanda risarcitoria e, per l'effetto, condanna il Comune di Sassari a pagare, alla parte ricorrente, la somma di € 800,00 (ottocento/00), a titolo di danno esistenziale, per ogni mese di ritardo e frazione in proporzione;

condanna la medesima Amministrazione al pagamento di spese ed onorari di giudizio, in favore della parte ricorrente, liquidandole forfetariamente in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre a IVA ,CPA e restituzione di quanto pagato a titolo di contributo unificato".

Come si diceva all'inizio, indipendentemente dal luogo/città della fattispecie, vi sono molti Enti Locali che non erogano l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione. Assai spesso per mancanza di risorse, ma non mancano anche ipotesi di non adeguata conoscenza della figura.

Si coglie l'occasione per riferire che non è affatto una "figura nuova" , nè una "nuova professione", posto che essa è disciplinata da norme che risalgono al 1977 (DPR N° 6161/77) ed alla Legge N° 104/92.

La sentenza in commento, però, ci conferma due cose: innanzitutto, che l'assistenza specialistica è un diritto esigibile dell'alunno (se certificato e riconosciuto dalla documentazione scolastica); secondariamente, che il numero di ore di assistenza va definito nel Piano Educativo Individualizzato.

Forse, invece, una più appropriata conoscenza della figura (adempimenti, funzioni e peculiarità sulla base delle tipologie di disabilità dell'alunno) permetterebbe un più appropriato e calibrato investimento di risorse economiche e professionali.